

"ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELA DELLA PACE"

STATUTO

*

Preambolo

Nel 1977, il Vescovo di Arezzo S.E. Mons. Telesforo Cioli affida ad alcune giovani famiglie l'uso della chiesa del paese di Rondine e di alcune strutture ad essa adiacenti, da alcuni anni in stato di abbandono; nasce la Comunità di Rondine, che si impegna ad iniziare la ricostruzione del piccolo borgo. Negli anni successivi, si uniscono al nucleo fondatore i giovani di altre due Comunità, animate da alcuni membri della primitiva Comunità di Rondine: la Comunità del Sacro Cuore nel 1979 e la Comunità Giovanile di Saione nel 1984. Rondine diviene luogo di formazione, specialmente per giovani e famiglie, e luogo di accoglienza e servizio in favore di persone e famiglie in difficoltà.

Nel 1990, le tre Comunità si federano nella "Associazione Rondine", in modo da potersi dotare, pur nel rispetto dello specifico di ciascuna, di uno strumento giuridico in grado di consentire la gestione comune di Rondine. Gli anni successivi vedono moltiplicarsi numerose iniziative e svilupparsi intensi rapporti con l'Unione Sovietica, divenuta poi Federazione Russa, fino allo scoppio nel 1995 della prima guerra in Cecenia, circostanza in cui l'Associazione si adopera per una prima tregua. Accreditata come "comune amica" del popolo russo e del popolo ceceno, nel 1997, l'Associazione trasforma la propria denominazione in

"Associazione Rondine Cittadella della Pace" e decide di accogliere cinque studenti provenienti dalla Cecenia e dalla Russia, dando vita allo Studentato Internazionale. Il borgo, ristrutturato gradualmente fin dagli inizi, riceve un nuovo impulso. Un luogo, un'idea, una prospettiva concreta di civiltà ha ormai preso consistenza.

*

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1. È costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana l'ente avente forma giuridica di associazione riconosciuta, denominata "Associazione Rondine Cittadella della Pace, organizzazione di volontariato" ovvero, in breve, "Associazione Rondine Cittadella della Pace OdV" ovvero "Associazione Rondine Cittadella della Pace" ovvero "Associazione Rondine" ovvero anche solo "Rondine" ("Associazione").

2. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore ("RUNTS") di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017 s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" o "c.t.s."), la denominazione dell'Associazione diverrà per esteso "Associazione Rondine Cittadella della Pace, organizzazione di volontariato e ente del terzo settore" ovvero, in breve, "Associazione Rondine Cittadella della Pace OdV ETS" ovvero "Associazione Rondine Cittadella della Pace" ovvero "Associazione Rondine" ovvero anche solo "Rondine".

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Italia, nel Comune di Arezzo, in località Rondine n. 1.

2. L'Associazione può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.

3. L'Associazione ha sito internet "www.rondine.org".

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4. Oggetto associativo: finalità, attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione è liberamente costituita per il perseguitamento, senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere una cultura di pace che sia in grado di dare un contributo al tema della risoluzione dei conflitti mediante la testimonianza del dialogo e della pacifica convivenza, con precisione che l'azione dell'Associazione si configura come europea, internazionale, ecumenica ed interreligiosa e si ispira contemporaneamente ai valori cristiani e universali di libertà, giustizia, verità e amore, nella convinzione che, sul fondamento di questi

valori, il conflitto non degenera in violenza, ma stimola la creatività, porta a relazioni riconciliate e rende possibile la creazione di uno spazio laico reso libero dalla cultura della legalità e in grado di accogliere il confronto di tutti e di tutte le opinioni, senza distinzioni di sorta e senza limitazioni di prospettiva.

2. Per il perseguitamento delle proprie finalità, l'Associazione esercita prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri Associati, le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) interventi di tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio culturale, di cose di interesse artistico, dell'ambiente e del paesaggio;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- j) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

- k) cooperazione allo sviluppo;

- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, di persone svantaggiate o con disabilità, di persone beneficiarie di protezione internazionale, di persone senza fissa dimora;

- n) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- p) agricoltura sociale;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale di cui al precedente comma, purché in via secondaria e strumentale e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può in particolare esercitare anche le seguenti attività:

- a) dialogo ecumenico e interreligioso;
- b) accoglienza di persone provenienti da Paesi o Regioni in conflitto o in cui vi siano condizioni di tensione politica o sociale, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, età, condizione economica o sociale;

c) apertura della comunità locale in tutte le sue articolazioni

alle opportunità e alle responsabilità derivanti dall'incontro con la realtà internazionale;

d) comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati.

2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

*

Titolo II - Associati e partecipanti diversi dagli Associati

Art. 6. Associati

1. Può essere Associato qualsiasi persona fisica maggiore di anni 16, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguitate dall'Associazione.

2. Chiunque intenda essere ammesso quale Associato ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica. La domanda di ammissione è esaminata dal Consiglio

di Amministrazione, che deve deliberare entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel Libro degli Associati e comunicata al richiedente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata al richiedente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in questo caso, il richiedente può depositare ricorso innanzi all'Arbitro entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto e chiedere che l'Arbitro si pronunci sulla domanda di ammissione.

3. Gli Associati sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in Assemblea e hanno diritto di esaminare i libri associativi e di ottenere informazioni in ordine all'attivitàposta in essere dall'Associazione.

4. Gli Associati sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e sono tenuti allo svolgimento delle attività dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) recesso; (b) morte; (c) esclusione per morosità; (d) esclusione per indegnità. Il recesso da parte dell'Associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione e ha effetto alla scadenza dell'esercizio associativo in corso, purché la comunicazione sia stata spedita almeno un mese prima. La morte dell'Associato non determina il

trasferimento della qualità di Associato agli eredi o alle persone che gli succedono nei relativi diritti. L'esclusione dell'Associato per morosità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Associato non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi; la delibera di esclusione per morosità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Associato escluso della relativa comunicazione, che deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; entro i suddetti trenta giorni, l'Associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'Arbitro ovvero può provvedere al pagamento delle proprie pen денze. L'esclusione dell'Associato per indegnità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Associato abbia adottato un comportamento palesemente contrastante con le finalità dell'Associazione; la delibera di esclusione per indegnità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Associato escluso della relativa comunicazione, che deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; entro i suddetti trenta giorni, l'Associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'Arbitro.

Art. 7. Volontari

1. Le persone fisiche che non possono ovvero non vogliono essere qualificate come "Associati" possono svolgere le attività dell'Associazione come meri Volontari, il cui status è istituito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, che deve iscriverli

in apposito registro, fermo restando il principio che i Volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle loro azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I Volontari sono riconosciuti come componente essenziale dell'Associazione.

2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 c.t.s..

3. Lo status di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di collaborazione retribuita con l'Associazione.

Art. 8. Lavoratori

1. L'Associazione può concludere contratti di lavoro subordinato ovvero autonomo esclusivamente con persone diverse da quelle qualificabili come Associati e come meri Volontari ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

*

Titolo III - Organi

Art. 9. Elenco

1. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Associazione si avvale dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) gli organi amministrativi delegati (Amministratori Delegati e/o Comitati Esecutivi);
- f) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- g) l'Arbitro.

2. Ai fini del presente statuto, l'ordinamento dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, trasparenza e pluralismo.

Le cariche associative sono elette e gratuite, salve inderogabili norme di legge.

Art. 10. Assemblea

1. L'Assemblea è organo necessario dell'Associazione. L'Assemblea è organo collegiale composto da tutti gli Associati, personalmente o in persona dei relativi legali rappresentanti o dei soggetti da essi all'uopo delegati.

2. All'Assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto. L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle

deliberazioni. L'Assemblea in sede ordinaria delibera: (a) sull'approvazione del programma annuale; (b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale; (c) sull'istituzione e sulla disciplina di speciali categorie di Associati; (d) sulla determinazione del numero degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo; (e) sulla nomina del Presidente, degli Amministratori, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e dell'Arbitro; (f) sulla revoca del Presidente, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e dell'Arbitro; (g) sulla responsabilità e sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro il Presidente, gli Amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo, il Revisore Legale e l'Arbitro; (h) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'Assemblea in sede straordinaria delibera: (a) sulle modificazioni dello statuto; (b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione; (c) sulla nomina dei liquidatori; (d) sulla devoluzione del patrimonio ad enti.

3. L'Assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate:

- a) L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio; se il Presidente non provvede,

la convocazione è ordinata dall'Arbitro su ricorso di ciascun

Associato; se l'Arbitro non provvede, la convocazione è or-

dinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun

Associato. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta

ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

Associati entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presi-

dente non provvede, la convocazione è ordinata dall'Arbitro

su ricorso di ciascun Associato; se l'Arbitro non provvede,

la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su

ricorso di ciascun Associato. L'Assemblea è convocata nel

territorio della Repubblica Italiana mediante avviso conte-

nente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia

in prima convocazione sia in seconda convocazione e l'indi-

cazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la

delega di voto; entro dieci giorni prima di quello fissato

per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nel sito

internet dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a

tutti gli Associati con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero

in presenza di convocazione irregolare, l'Assemblea si re-

puta regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti

gli Associati.

b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in mancanza, da un Vice-Presidente o, in ulteriore mancanza,

dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il

presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'Assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

c) Ciascun Associato ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'Associato: (i) mediante partecipazione diretta all'Assemblea, (ii) mediante partecipazione indiretta all'Assemblea per corrispondenza. Il diritto di voto può essere esercitato dall'Associato: (i) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in Assemblea, (ii) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica, (iii) a mezzo rappresentante; l'esercizio del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altro Associato che, complessivamente, non può rappresentare in Assemblea più di tre o cinque Associati, a seconda che il numero di Associati sia inferiore o non inferiore a cento unità.

d) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quo-

rum costitutivo della metà degli Associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli Associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un quarto degli Associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ovvero sulla devoluzione del patrimonio richiede lo speciale quorum costitutivo e deliberativo dei tre quarti degli Associati, in qualunque convocazione.

Art. 11. Presidente

1. Il Presidente è organo necessario dell'Associazione. Il Presidente è organo monocratico composto da una persona fisica. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra gli Associati.
2. È ineleggibile alla carica di Presidente: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il fallito; (e) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di Presidente: (a) la carica di componente dell'Organo di Controllo; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Presidente.

3. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

4. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.

5. La carica di Presidente cessa al verificarsi delle seguenti cause:

(a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa.

Quando il Presidente cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Quando il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora qualunque Associato ha il potere di convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Presidente.

6. Il Presidente è civilmente responsabile del proprio operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad esso imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze.

L'azione di responsabilità contro il Presidente è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte

diligente.

7. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare totalmente o parzialmente il potere di rappresentanza a singoli Amministratori. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Il Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Art. 12. Vice-Presidenti.

1. I Vice-Presidenti sono organi necessari dell'Associazione. I Vice-Presidenti sono uno ovvero due e ciascuno di essi è organo monocratico composto da una persona fisica. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori.

2. È ineleggibile alla carica di Vice-Presidente: (a) il minore; (b)

l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il fallito; (e) il condannato

con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'in-

terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di

Vice-Presidente: (a) la carica di componente dell'Organo di Con-

trollo; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che

per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto

con la carica di Vice-Presidente.

3. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

4. Il Vice-Presidente ha diritto al rimborso delle spese effettiva-

mente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata

nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria

gratuità della carica.

5. La carica di Vice-Presidente cessa al verificarsi delle seguenti

cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d)

revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e

salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la

giusta causa. Quando il Vice-Presidente cessa dalla carica per

scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina

del nuovo Vice-Presidente. Quando il Vice-Presidente cessa dalla

carica per dimissioni, morte o revoca, allora qualunque Ammini-

stratore ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione

affinché provveda alla nomina del nuovo Vice-Presidente.

6. Il Vice-Presidente è civilmente responsabile del proprio operato

verso l'Associazione secondo le norme del mandato ed è tenuto al

risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad esso imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze.

L'azione di responsabilità contro il Vice-Presidente è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte diligente.

7. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
8. Il Vice-Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo necessario dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra undici e quindici. Il numero degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea. È componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea tra gli Associati.

2. È ineleggibile alla carica di Amministratore: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il fallito; (e) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di Amministratore: (a) la carica di componente dell'Organo di Controllo; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto

con la carica di Amministratore.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun Amministratore è rieleggibile.

4. Ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessità gratuita della carica.

5. La carica di Amministratore cessa al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando un Amministratore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore. Quando un Amministratore cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora (i) se gli Amministratori rimasti in carica sono più della metà degli Amministratori nominati, allora gli Amministratori superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea, che potrà confermarlo o sostituirlo; (ii) se gli Amministratori rimasti in carica sono meno della metà degli Amministratori nominati, allora gli Amministratori superstiti convocano l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine degli Amministratori in carica all'atto della nomina; (iii) se gli Amministratori sono tutti cessati, allora qualunque Associato convoca

l'Assemblea affinché provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità civile degli Amministratori è solidale, ma la responsabilità non si estende all'Amministratore che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ordinaria ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte diligente.

7. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie, con esclusione di quelle riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare totalmente o parzialmente il potere di amministrazione a singoli Amministratori. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che il Consiglio di Amministrazione conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di amministrazione disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere di amministrazione

nelle seguenti materie: (a) ammissione degli Associati; (b) esclusione degli Associati; (c) determinazione dell'ammontare della quota associativa; (d) nomina dei Vice-Presidenti; (e) recepimento del contenuto della decisione del Presidente in ordine alle deleghe del potere di rappresentanza in favore di singoli Amministratori; (f) delega del potere di amministrazione a singoli Amministratori; (g) nomina degli Associati delegati a rappresentare l'Associazione negli organi di enti; (h) proposta all'Assemblea su istituzione e disciplina di speciali categorie di Associati; (i) istituzione e disciplina dello status della persona fisica non qualificabile come Associato e qualificabile come mero Volontario; (l) istituzione e disciplina dello status della persona fisica non qualificabile né come Associato né come mero Volontario, che partecipi a qualsiasi altro diverso titolo alle attività dell'Associazione; (m) istituzione e disciplina delle unità organizzative e nomina del relativo responsabile; (n) nomina del Direttore Generale.

8. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate:

a) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Amministratori entro dieci giorni dalla richie-

sta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'Arbitro su ricorso di ciascun Amministratore; se

l'Arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel territorio

della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'in-

dicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indica-

zione dell'ordine del giorno; almeno dieci giorni prima di

quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comu-

nicato a tutti gli Amministratori e a tutti i componenti

dell'Organo di Controllo con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero

in presenza di convocazione irregolare, il Consiglio di Am-

ministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono

intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i componenti

dell'Organo di Controllo.

b) La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta

dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in man-

canza, da un Vice-Presidente o, in ulteriore mancanza, dalla

persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il pre-

sidente della riunione nomina il segretario della riunione,

verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la

validità della costituzione del Consiglio di Amministra-

zione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il

segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere

sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

c) Ciascun Amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'Amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telefonica o telematica. Il diritto di voto può essere esercitato dall'Amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in riunione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telefonica o telematica.

d) Il Consiglio di Amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli Amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti.

Art. 14. Organi amministrativi delegati (Amministratori Delegati e/o

Comitati Esecutivi)

1. Gli organi amministrativi delegati sono organi eventuali dell'Associazione. Gli organi amministrativi delegati possono essere organi monocratici composto da una persona fisica ("Amministratori Delegati") ovvero organi collegiali composti da tre o cinque persone fisiche ("Comitati Esecutivi"). Gli organi amministrativi delegati devono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione e sono organi interni al medesimo Consiglio di Amministrazione. I

componenti degli organi amministrativi delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori, con precisazione che, in caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, il relativo presidente è nominato dal medesimo Comitato Esecutivo a maggioranza alla sua prima riunione.

2. È ineleggibile alla carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono ineleggibili alla carica di Amministratore. È incompatibile con la carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono incompatibili con la carica di Amministratore.

3. I componenti degli organi amministrativi delegati durano in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di Amministratore, e ciascun componente è rieleggibile.

4. I componenti degli organi amministrativi delegati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.

5. La carica di componente degli organi amministrativi delegati cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.

6. I componenti degli organi amministrativi delegati sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in

quanto compatibili.

7. Agli organi amministrativi delegati sono attribuiti il potere di

amministrazione totale o parziale dell'Associazione in forza di

delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.

8. Se sono istituiti gli Amministratori Delegati, essi esercitano le

proprie competenze individualmente. Se sono istituiti i Comitati

Esecutivi, essi esercitano le proprie competenze collegialmente

secondo le disposizioni in materia di funzionamento del Consiglio

di Amministrazione in quanto compatibili.

Art. 15. Organo di Controllo e Revisore Legale

1. L'Organo di Controllo è organo necessario dell'Associazione. L'Or-

gano di Controllo può essere un organo monocratico composto da

una persona fisica ovvero un organo collegiale composto da tre

persone fisiche. Il numero dei componenti dell'Organo di Controllo

è stabilito dall'Assemblea. I componenti dell'Organo di Controllo

sono nominati dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra i non

Associati, comunque tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, co. 2, c.c., con precisazione che, in caso di istituzione

di un Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono

essere posseduti da almeno un componente e il relativo presidente

deve essere nominato dal medesimo Organo di Controllo a maggio-

ranza alla sua prima riunione.

2. È ineleggibile alla carica di componente dell'Organo di Controllo

chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e

comunque: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d)

il fallito; (e) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Controllo: (a) la carica di Presidente; (b) la carica di Amministratore; (c) la carica di Arbitro; (d) la carica di Direttore Generale; (e) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di componente dell'Organo di Controllo.

3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio, fermo restando la necessaria gratuità della carica e salve le inderogabili norme di legge.

5. La carica di componente dell'Organo di Controllo cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.

6. I componenti dell'Organo di Controllo sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.

7. All'Organo di Controllo è attribuito il potere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo spetta inoltre il potere di monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed eventualmente di attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli Enti del Terzo settore. All'Organo di Controllo è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio. Ai fini di cui sopra, ai componenti dell'Organo di Controllo è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti ed è loro consentito, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo, potendo chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

8. Se l'Organo di Controllo è monocratico, questo esercita le proprie competenze individualmente. Se l'Organo di Controllo è col-

legale, questo esercita le proprie competenze collegialmente secondo le disposizioni in materia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

9. Al superamento dei limiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, cui è attribuito il potere di effettuare la revisione legale dei conti.

Art. 16. Arbitro

1. L'Arbitro è organo necessario dell'Associazione. L'Arbitro è organo monocratico composto da una persona fisica nominata dall'Assemblea. L'Arbitro può essere Associato ovvero non Associato. L'Arbitro deve essere iscritto all'albo degli avvocati ovvero appartenere al ruolo dei notai, dei magistrati ordinari, dei ricer- catori o dei professori associati o ordinari in materie giuridi- che.

2. È ineleggibile alla carica di Arbitro: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il fallito; (e) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di arbitro: (a) la carica di Presidente; (b) la carica di Vice- Presidente; (c) la carica di Amministratore; (d) la carica di componente di organi amministrativi delegati; (e) la carica di componente dell'Organo di Controllo; (f) la carica di Direttore Generale; (g) qualunque altra carica che per motivi di legittimità

o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Arbitro.

3. L'Arbitro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

4. L'Arbitro ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.

5. La carica di Arbitro cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.

6. L'Arbitro è civilmente responsabile del proprio operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.

7. All'Arbitro è attribuito il potere di conciliare e risolvere le controversie tra Associati e tra Associati e Associazione.

8. L'Arbitro esercita le proprie competenze individualmente secondo le regole di seguito indicate:

a) Tutti gli Associati possono adire l'Arbitro per la tutela dei diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione.

b) L'Associato che intende adire l'arbitro ha l'onere di spedire con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero di depositare presso la sede legale dell'Associazione e all'attenzione dell'Arbitro una domanda scritta contenente:

(i) indicazione di nome e cognome dell'attore; (ii) indicazione di nome e cognome del convenuto; (iii) indicazione delle norme associative che si ritengono violate; (iv)

affermazione dei fatti costituenti violazione delle norme associative; (v) prova dei fatti affermati; (vi) indicazione del contenuto del provvedimento richiesto.

c) Entro sessanta giorni dal ricevimento o dal deposito della domanda, l'Arbitro convocherà le parti con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento per l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione. In caso positivo, le parti concludono un contratto di transazione che riproduce il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti con l'attività di conciliazione dell'Arbitro. In caso negativo, l'Arbitro e le parti concorderanno le regole procedurali volte a garantire il rispetto del principio del contrasto tra le parti, la parità delle stesse, la territorialità dell'Arbitro e la ragionevole durata del processo arbitrale.

d) Il processo arbitrale si svolge secondo le regole concordate tra le parti e l'Arbitro e si conclude con lodo irruale e secondo equità. Il lodo emesso dall'Arbitro è configurabile come contratto di transazione vincolante le parti in quanto riconducibile alla volontà negoziale delle parti manifestata per il tramite dell'Arbitro quale loro mandatario. Il lodo emesso dall'Arbitro è trascritto in apposito registro tenuto a cura dell'Arbitro.

e) Qualsiasi controversia che non possa essere sottoposta

all'Arbitro ai sensi dello statuto sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Arezzo.

Art. 17. Modalità di nomina del Presidente, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Arbitro.

1. Gli Associati maggiorenni in possesso dei necessari requisiti previsti dallo statuto sono titolari del diritto di elettorato passivo e possono candidarsi alle elezioni generali.

2. Le elezioni generali sono indette dal Consiglio di Amministrazione ogni tre esercizi; la delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sono indette le elezioni generali deve contenere la convocazione dell'Assemblea ordinaria, l'indicazione di giorno ora e luogo dell'assemblea, l'indicazione dell'ordine del giorno con specifica menzione della indizione delle elezioni generali e l'invito a tutti gli Associati in possesso dei necessari requisiti previsti dallo statuto a depositare le candidature presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza; la delibera è affissa presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione ed è comunicata con avviso a tutti gli Associati entro i trenta giorni che precedono la data fissata per l'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere il modulo per la delega di voto.

3. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Presidente

dell'Associazione deve depositare presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome e una lista di candidati alla carica di Amministratore in numero massimo pari alla metà degli Amministratori da eleggere, escluso il Presidente, con le sottoscrizioni autografe di tutti i candidati.

4. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Amministratore può aderire alla lista depositata dall'Associato che intende candidarsi alla carica di Presidente o può depositare presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se i candidati non di lista sono un numero inferiore al numero necessario per raggiungere il numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea, tutti gli Associati sono di diritto candidati alla carica di Amministratore, ma, per poter produrre i relativi effetti, l'eventuale elezione deve essere accettata.

5. L'Associato che intende candidarsi alla carica di componente dell'Organo di Controllo deve depositare presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se alla scadenza del termine i candidati sono un numero inferiore al numero necessario per raggiungere il numero dei componenti dell'Organo

di Controllo determinato dall'Assemblea, il Presidente dell'Associazione delega un Associato che non sia componente di alcun organo ad acquisire il consenso di persone fisiche Associate o non Associate e in possesso dei necessari requisiti alla presentazione della candidatura tardiva direttamente in sede assembleare.

6. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Arbitro deve depositare presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se alla scadenza del termine, non esistono candidati, il Presidente dell'Associazione delega un Associato che non sia componente di alcun organo ad acquisire il consenso di persone fisiche Associate o non Associate e in possesso dei necessari requisiti alla presentazione della candidatura tardiva direttamente in sede assembleare.

7. Nel giorno ora e luogo fissati per le elezioni generali, l'assemblea è presieduta dal Decano; si considera Decano l'Associato più anziano intervenuto in Assemblea; egli nomina il segretario dell'Assemblea e, con il suo ausilio, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'Assemblea e illustra le candidature.

8. Una volta illustrate le candidature, il Decano coordina le votazioni per l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista; ciascun Associato ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di una sola lista; la lista che ottiene durante la prima

votazione i due terzi dei voti degli intervenuti consente l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista collegati; nel caso in cui la prima votazione non abbia consentito il raggiungimento del quorum deliberativo, si procede tramite ballottaggio tra le due liste che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti; la lista che ottiene durante la seconda votazione il maggior numero di voti consente l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista collegati.

9. Una volta eletto il Presidente, questi sostituisce il Decano alla presidenza dell'assemblea e provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dei restanti Amministratori; ciascun Associato ha diritto di esprimere a favore dei candidati tante preferenze quanti sono gli Amministratori da eleggere; i candidati che ottengono durante la votazione il maggior numero di voti sono eletti Amministratori.

10. Una volta eletti tutti gli Amministratori, il presidente dell'Assemblea provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo; ciascun Associato ha diritto di esprimere a favore dei candidati tante preferenze, quanti sono i componenti dell'Organo di Controllo da eleggere; i candidati che ottengono durante la votazione il maggior numero di voti sono eletti componenti dell'Organo di Controllo.

11. Una volta eletti tutti i componenti dell'Organo di Controllo, il presidente dell'Assemblea provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dell'Arbitro; ciascun Associato ha diritto di esprimere

a favore dei candidati una sola preferenza; il candidato che ottiene durante la votazione il maggior numero di voti è eletto Arbitro.

12. Una volta eletto l'Arbitro, il presidente dell'Assemblea accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'Assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere scritto dal Decano, dal presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

*

Titolo IV - Attività

Art. 18. Unità organizzative.

1. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Associazione può articolarsi in unità organizzative. Ai fini del presente statuto, per unità organizzativa si intende un'articolazione centrale o periodica che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, dell'Associazione e che esercita direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'Associazione.

2. Le unità organizzative sono istituite e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che ne specifica la denominazione.

3. Le unità organizzative sono coordinate da una persona fisica responsabile nominata dal Consiglio di Amministrazione, che ne specifica la denominazione.

Art. 19. Direttore Generale.

1. Per l'esercizio delle attività di alta gestione e del relativo

coordinamento, l'Associazione può avvalersi della collaborazione

di una persona fisica, denominata Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale collabora con gli organi dell'Associazione
al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni adottate dagli
organi.

*

Titolo V - Disposizioni patrimoniali

Art. 20. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costi-
tuito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non re-
gistrati di proprietà dell'Associazione;
- b) riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- c) donazioni accettate;
- d) eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pub-
bliche o private, locali, nazionali o internazionali fina-
lizzati al sostegno delle attività dell'Associazione;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

e) ricavi, rendite proventi e ogni altra entrata comunque denominata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Art. 21. Esercizio associativo

1. L'esercizio associativo inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno solare.

Art. 22. Bilancio d'esercizio e sua approvazione. Bilancio sociale

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico d'esercizio. È costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione (conto economico) e dalla relazione di missione con l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie (nota integrativa) e deve essere corredata della relazione ex art. 2429 c.c. dell'Organo di Controllo. Il bilancio d'esercizio deve essere

redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e - nella relazione di missione

o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio - deve documentare il carattere secondario.

e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:

- a) il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente;
- b) il Consiglio di Amministrazione deve redigere il progetto di bilancio;
- c) il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'Organo di Controllo;
- d) l'Organo di Controllo deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c.;
- e) l'Organo di Controllo deve depositare il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2429 c.c. presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea;
- f) i singoli Associati possono prenderne visione;
- g) l'Assemblea può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame;
- h) una volta approvato, il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il RUNTS, previa pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

3. L'Associazione non può distribuire né tra gli Associati, né tra i Volontari e i lavoratori né tra i componenti dei vari organi

associativi - neanche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo - né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, i quali devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e al perseguitamento delle finalità e nei settori risultanti dall'oggetto associativo.

4. Al superamento dei limiti previsti dalla legge, l'Associazione deve: (a) approvare il bilancio sociale osservando la medesima procedura prevista dal presente statuto per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ma avendo cura di redigerlo osservando le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli Enti del Terzo Settore, tenendo comunque conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte e depositando il bilancio sociale approvato presso il RUNTS, previa pubblicazione sul proprio sito internet; (b) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Art. 23. Scioglimento e devoluzione dei beni

1. Costituiscono cause di scioglimento dell'Associazione:

- a) conseguimento dello scopo associativo;
- b) impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo associativo;
- c) venir meno della pluralità degli Associati protratta per sei mesi;
- d) delibera di scioglimento dell'Assemblea in sede straordinaria.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione dell'Associazione, ma determina l'entrata dell'Associazione in stato di liquidazione.

3. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea straordinaria deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'Assemblea, i liquidatori sono nominati dall'Arbitro su ricorso di ciascun Associato; se l'Arbitro non provvede, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Associato.

4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo non può essere ripartito tra gli Associati, ma deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o comunque ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identici o analoghi settori, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, l'Associazione deve considerarsi estinta.

*

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 24. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il preambolo costituisce parte integrante del presente statuto.

